



COMUNE DI CASALEONE

Provincia di Verona

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E L'USO DELLE PALESTRE COMUNALI

approvato con delibera C.C. n. 27 in data 28/06/2008

PREMESSA

L'Amministrazione Comunale si propone di promuovere la diffusione dell'educazione sportiva, ricreativa e culturale, di tutte le classi sociali e di tutte le fasce di età, garantendone l'accessibilità e soddisfacendo gli interessi generali dei cittadini.

ART. 1

Tipologia di gestione

Le palestre comunali annesse ai plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo Statale “B. Croce” del Comune di Casaleone e le loro pertinenze (atri, spogliatoi, bagni, docce, ripostigli, magazzini) e attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione Comunale. Le palestre comunali, fuori dall'orario scolastico, sono gestite direttamente in economia dall'Amministrazione Comunale attraverso i propri uffici.

ART. 2

Richieste – documentazioni necessarie

Le Associazioni, le Società ed i Gruppi Sportivi che intendono ottenere l'utilizzo delle palestre comunali sono tenuti a presentare ogni anno, entro il 15 Settembre, richiesta scritta al Sindaco. La richiesta deve essere compilata su apposito modulo fornito dall' Ufficio di Segreteria.

Le richieste per uso occasionale delle palestre dovranno essere presentate almeno trenta giorni prima della data di utilizzo. Entro 7 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, l'ufficio preposto provvederà a comunicare la concessione o il diniego.

ART. 3

Criteri per l'assegnazione

Fermo restando che le palestre comunali sono per natura intrinseca delle strutture destinate ad attività motorie e sportive in genere, ogni altro tipo di attività dovrà essere di volta in volta autorizzata. Ogni concessione in uso degli impianti sarà autorizzata garantendo le seguenti priorità:

- a) all'Istituto Comprensivo di Casaleone;
- b) alle Associazioni o alle Società sportive con sede in Casaleone;
- c) ai Gruppi Amatoriali con sede in Casaleone;
- d) ad Associazioni, Società, Gruppi o singoli richiedenti non residenti nel territorio comunale.

Il monte ore assegnato a ciascun soggetto concessionario verrà determinato a seconda delle priorità evidenziate e delle disponibilità. E' comunque data facoltà all'Amministrazione Comunale di determinare riduzioni del periodo e/o dell'orario proposto dai soggetti richiedenti, al fine di garantire il più equo utilizzo degli impianti.

ART. 4

Vaglio delle richieste – concessione in uso

Vagliate le richieste, in base ai criteri di cui al precedente articolo 3, il Responsabile del Servizio delegato dall'Amministrazione Comunale assegna con provvedimento di concessione gli spazi a disposizione nelle palestre comunali con indicato il monte ore per ciascun soggetto concessionario, garantendo un equo e regolare utilizzo dell'impianto.

ART. 5

Canoni – applicazione delle tariffe

L'utilizzo degli impianti sportivi comporta la corresponsione di apposite tariffe d'uso, stabilite dall'Amministrazione Comunale sulla base dei costi di gestione, della destinazione d'uso, delle caratteristiche strutturali e tecniche dell'impianto. Le tariffe orarie d'utilizzo delle palestre comunali sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale. **I ragazzi fino alla classe terza della Scuola Secondaria di 1° grado sono esenti dal pagamento di qualsiasi tariffa per l'uso delle palestre.** I concessionari verseranno all'Amministrazione Comunale le tariffe previste in 3 (tre) soluzioni, con scadenze al 31 Dicembre, 31 Marzo e 30 Giugno, computate sulla base del monte ore ufficialmente richiesto, regolarmente concesso ed effettivamente usufruito. I concessionari occasionali saranno invece tenuti alla regolarizzazione del pagamento della tariffa entro 10 giorni dall'utilizzo degli impianti sportivi comunali.

ART. 6

Responsabilità dei concessionari

Ai concessionari spetta l'obbligo di tenere in consegna materiali, attrezzi e arredi di proprietà comunale appartenenti alle palestre comunali, con divieto di permetterne la consegna, l'uso e l'asportazione senza autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale. Ai concessionari spetta, altresì, l'obbligo di provvedere all'apertura e alla chiusura dell'impianto secondo gli orari concordati con l'Amministrazione Comunale, nonché di far osservare agli utenti le norme del presente *Regolamento*, allontanando dall'impianto chiunque tenga comportamenti non conformi alla buona condotta civica o abbia creato turbative o danni impedendo il regolare utilizzo dell'impianto o il regolare svolgimento della manifestazione programmatica e autorizzata. L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente all'uso improprio delle palestre comunali da parte degli assegnatari delle concessioni in uso.

ART. 7

Pulizia degli impianti

L'Amministrazione Comunale valuterà annualmente i criteri e le modalità di pulizia delle palestre.

ART. 8

Controllo e sorveglianza

L'utilizzo delle palestre comunali è sottoposto al controllo dell'Amministrazione Comunale,

attraverso propri funzionari delegati. Negli orari di concessione in uso, la sorveglianza sugli interni e sulle adiacenze esterne delle palestre comunali è affidata ai soggetti concessionari.

ART. 9

Ripristino dei danni

I richiedenti che ottengono l'autorizzazione a usufruire delle palestre comunali possono impiegare sia le attrezzature esistenti in loco, sia le attrezzature di loro proprietà, fermo restando che l'approntamento del campo di gara e il successivo ripristino alla configurazione originaria rimane a carico del richiedente.

L'utilizzo delle palestre comunali non può in ogni caso pregiudicare il buono stato dell'edificio e delle attrezzature e non può essere contrario ai fini propri di un impianto sportivo pubblico destinato a scopi scolastici formativi ed educativi.

Per qualsiasi danno arrecato alle attrezzature dell'impianto durante corsi, allenamenti, eventi e manifestazioni di qualsiasi natura, il concessionario dovrà denunciare il sinistro occorso all'Ufficio Tecnico Comunale. L'onere relativo al ripristino o alla sostituzione a regola d'arte delle opere danneggiate, è a totale carico del concessionario.

La responsabilità per eventuali danni a persone o a cose di terzi che per qualsiasi ragione ne facessero oggetto di rivalsa, rimane a carico del concessionario.

ART. 10-

Entrata in vigore.

Per l'entrata in vigore si osserveranno le disposizioni di cui all'art. 62 del vigente Statuto Comunale.